

**REGOLAMENTO (CE) N. 493/2003 DELLA COMMISSIONE****del 18 marzo 2003****che deroga al regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 623/2002 <sup>(3)</sup>, gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, devono stabilire un periodo unico per la presentazione delle domande di premi per pecora e per capra.
- (2) La Francia ha fissato come periodo il mese di gennaio. A causa delle difficoltà amministrative incontrate nei dipartimenti francesi d'oltremare nell'applicazione di questo periodo, è necessario autorizzare la Francia a stabilire per i suddetti dipartimenti un periodo che differisca da quello fissato per la Francia continentale. Occorre pertanto prevedere una deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2550/2001.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2550/2001, per il 2003 la Francia può stabilire per i dipartimenti francesi d'oltremare, entro il 30 aprile 2003, un periodo diverso rispetto a quello fissato per il resto di tale Stato membro.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 12.4.2002, pag. 12.